

## **Indicazioni operative determinate dall'entrata in vigore del d.lgs.152/2006**

In modo sintetico si riportano gli adempimenti che, in vigore dal 29 aprile 2006, determineranno un grosso impatto sulle imprese.

Nuove autorizzazioni allo scarico delle acque, alle emissioni in atmosfera, al recupero/smaltimento rifiuti	Tutte le nuove domande per il rilascio delle autorizzazioni dovranno essere presentate sulla base delle disposizioni contenute nel nuovo decreto. E' opportuno verificare con la propria Regione o Provincia i comportamenti da adottare.
<b>Rifiuti: classificazione dei propri scarti di lavorazione</b>	Possibilità di classificare i propri scarti di lavorazione in <b>rifiuti, sottoprodotti o materia prima secondaria.</b>
<b>Rifiuti: registro di carico e scarico</b>	<p><b>Tutti i produttori di rifiuti non pericolosi</b> derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, hanno l'obbligo di tenere il registro. L'obbligo riguarda anche le imprese artigiane fino a tre dipendenti (fino ad ora escluse)</p> <p><b>Modalità di tenuta dei registri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le annotazioni devono essere effettuate almeno dieci giorni lavorativi dalla operazione oggetto di registrazione, ad eccezione dei soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento che effettuano le annotazioni entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.</li> <li>• I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA, e cioè numerati e conservati a norma (senza abrasioni, cancellature, ecc..) senza più alcun obbligo di bollatura ai sensi della L.383/01.</li> <li>• L'obbligo della tenuta del registro si intende correttamente adempiuto anche quando sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.</li> <li>• La quantità di rifiuti prodotti o presi un carico da indicare nel registro di carico e scarico deve essere espressa in Kg o in litro o in metri cubi (prima era in litri e in metri cubi).</li> </ul>
<b>Rifiuti: formulario di identificazione</b>	<p><u>Esoneri</u> Solo il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri (e quindi non al giorno ma occasionalmente), è esentato dall'obbligo del formulario. Il trasporto di propri rifiuti pericolosi è invece soggetto all'obbligo del formulario indipendentemente dalla quantità.</p> <p><u>Semplificazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il formulario sostituisce il modello F di cui al D.M.392/96, che regola gli oli minerali usati</li> <li>• Il formulario non è richiesto:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere</li> <li>- per il trasporto dei fanghi in agricoltura regolamentati dal D.Lgs. 99/92,</li> <li>- per il trasporto di scarti di origine animale non destinati al consumo umano.</li> </ul> </li> <li>• Sono regolate, pertanto possibili, la <u>microraccolta dei rifiuti</u> e la <u>sosta durante il trasporto dei rifiuti</u>.</li> </ul>
Rifiuti: trasporto ferroviario	Il produttore o detentore dei rifiuti pericolosi ha l'obbligo di utilizzare il trasporto ferroviario per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate.
Rifiuti: trasporto di propri rifiuti	<p><b>Le imprese che trasportano rifiuti propri non pericolosi come attività ordinaria e regolare e le imprese che trasportano propri rifiuti pericolosi fino a 30 Kg/l al giorno,</b> devono iscriversi all'Albo previa richiesta scritta alla sezione regionale territorialmente competente.</p> <p>Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile.</p>